

Autorità per la vigilanza

sui contratti pubblici di lavori , servizi e forniture

Deliberazione n. 201

del 14.06.2007

PREC248/07

Oggetto: istanza di parere per la soluzione delle controversie ex articolo 6, comma 7, lettera n) del decreto legislativo n. 163/2006 presentata dalla Jolly Servizi s.r.l.– servizio pulizia locali delle sedi della Società. S.A. Roma Entrate s.p.a.

PREC207/07

Oggetto: istanza di parere per la soluzione delle controversie ex articolo 6, comma 7, lettera n) del decreto legislativo n. 163/2006 presentata dalla GSI COOP soc. coop. a r.l. – servizio di pulizia delle sedi della Società. S.A. Roma Entrate s.p.a.

Il Consiglio

Vista la relazione dell'Ufficio Affari Giuridici

Considerato in fatto

In data 23 maggio 2007 è pervenuta l'istanza di parere indicata in oggetto, con la quale la Jolly Service s.r.l. contesta le modalità individuate dalla Società Roma Entrate p.a. per l'effettuazione del sopralluogo, ritenute limitative della massima partecipazione delle imprese.

L'istante, infatti, evidenzia che il bando di gara pubblicato sulla GUCE in data 21 aprile 2007 (termine presentazione offerte 11 giugno 2007) non riporta alcuna indicazione in merito al sopralluogo, la cui disciplina è stabilita nel disciplinare di gara. Quest'ultimo al punto 1.4 dispone che i concorrenti dovranno formulare richiesta di sopralluogo entro e non oltre le ore 17 del 7 maggio e che il sopralluogo sarà programmato e comunicato entro il 10 maggio.

In sede di istruttoria procedimentale, la Stazione appaltante ha evidenziato che la calendarizzazione delle visite di sopralluogo risponde ad esigenze organizzative di struttura e che, data la diversa ubicazione delle cinque sedi interessate dai sopralluoghi, era necessario assegnare un congruo termine (17 giorni) per prenotare la visita e per predisporre l'offerta entro l'11 giugno 2007.

In data 14 giugno 2007 si è tenuta una audizione nel corso della quale le Parti hanno ribadito quanto rappresentato in atti.

La questione in esame viene riunita all'istanza presentata dalla GSI COOP soc. coop. a r.l. per identità oggettiva del contendere.

Ritenuto in diritto

Si deve preliminarmente evidenziare la rilevanza assunta dal sopralluogo ai fini della formulazione dell'offerta, in quanto mira a rafforzare il coinvolgimento del futuro appaltatore nella valutazione della prestazione richiesta e della situazione dei luoghi,

al fine di prevenire eccezioni e riserve o eventuali ostacoli incontrati nella attività realizzativa dell'appalto.

Si fa inoltre presente che le S.A. possono organizzare l'effettuazione delle visite di sopralluogo in piena autonomia nel rispetto di un duplice interesse: garantire la riservatezza dell'impresa in uno dei momenti essenziali di valutazione dei luoghi ai fini della formulazione dell'offerta e garantire l'efficienza e il buon andamento dell'azione amministrativa.

Nel caso di specie assume rilievo la circostanza che i prescritti sopralluoghi dovevano essere effettuati in cinque diverse sedi e pertanto la calendarizzazione delle visite ha risposto all'esigenza strettamente organizzativa del loro espletamento, senza porre irragionevoli limitazioni di partecipazione.

In relazione all'eccezione sollevata degli istanti concernente il fatto che il bando di gara non riporta alcuna indicazione in merito al sopralluogo, si precisa che l'Autorità con deliberazione n. 103/2007 ha ritenuto che tutti gli specifici atti costituenti la *lex specialis* di gara si integrano reciprocamente, nel senso che possono prevedere autonome prescrizioni, anche a pena di esclusione, senza che necessariamente le stesse debbano essere riportate in ciascuno di questi.

In base a quanto sopra considerato

Il Consiglio

ritiene, nei limiti di cui in motivazione, che la clausola disciplinate il sopralluogo di cui al disciplinare di gara di che trattasi è conforme alla normativa di settore.

Il Consigliere Relatore

Il Presidente

Alessandro Botto

Luigi Giampaolino

Depositato presso la segreteria del Consiglio in data 5 luglio 2007